

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---	-----------------------	-----------------

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.

**MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE
SEZIONE XII**

Whistleblowing

INDICE

1. Premessa	4
2. Whistleblowing interno	5
2.1. Fattispecie della segnalazione	7
2.2. Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione della segnalazione.....	9
2.3. Il procedimento di valutazione.....	9
2.4. Relazione Annuale	10
3. Whistleblowing esterno	11
3.1. Consob	11
3.2. Banca d'Italia	11
3.3. ANAC	12

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---	-----------------------	-----------------

Modifiche Interventute - Sezione XII - Whistleblowing

N° rev.	Data	Descrizione della modifica	Par. modificati
1	31/05/2021	Prima Emissione	N/A
2	04/08/2022	Aggiunti alcuni riferimenti normativi e integrato marginalmente il processo di valutazione di una segnalazione	2.1 – 2.3
3	13/09/2023	Integrazione a seguito del Provvedimento del 23 dicembre 2022 emanato da Banca d'Italia che prevede il 1° aggiornamento recante modifiche al Regolamento d'Attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF.	2
4	27/03/2024	Aggiornato come da normativa il processo di segnalazione sia interna che esterna	1-2-3

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---	-----------------------	-----------------

1. Premessa

La presente Whistleblower Policy (la “Policy”) è adottata da PranaVentures SICAF EuVECA S.p.A. (la “Società”), in conformità alla normativa europea in materia di segnalazioni sulle violazioni e relativi atti nazionali di recepimento, che richiedono alle entità interessate di fornire informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure di segnalazione interna ed esterna.

La Policy è concepita per facilitare e disciplinare la Segnalazione di Comportamenti Illegittimi (*i.e. Whistleblowing*) ossia violazioni - potenziali o effettive - delle disposizioni normative dettate in funzione della prevenzione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dei reati di Market Abuse.

La Società intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti ed etici e si impegna a garantire che tutte le segnalazioni vengano gestite con la massima serietà e che l'individuo che effettua una segnalazione ("persona segnalante") riceva adeguata protezione.

Si precisa che, qualora venisse istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01, la presente Sezione sarà sottoposta a revisione, anche al fine ricomprendere le segnalazioni relative a tutti i reati mappati nel Modello Organizzativo.

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---------------------------------------	----------------	----------

2. Whistleblowing interno

La segnalazione delle violazioni può essere effettuata da parte di tutti i dipendenti o persone in posizione comparabile (collaboratori, consulenti, stagisti, tirocinanti, liberi professionisti che prestino la propria attività presso la SICAF, lavoratori autonomi o subordinati in generale, etc.), nonché dai Soggetti Apicali¹ di seguito indicati collettivamente come i “**Segnalanti**” e singolarmente come il “**Segnalante**”.

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

La SICAF, pertanto, ha definito adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l’analisi ed il trattamento delle segnalazioni e garantisce, allo stesso tempo, un ambiente di lavoro in cui i Segnalanti possano segnalare Comportamenti Illegittimi all’interno della Società.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei Segnalanti (i.e. *whistleblower*), le segnalazioni sono ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che esulano dalle ordinarie linee dei flussi informativi.

La procedura relativa all’invio e alla ricezione delle segnalazioni è finalizzata a garantire:

- *lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente.*
La SICAF ha istituito un canale riservato accessibile attraverso diversi *data point* - QRcode, piattaforma, mail, posta, incontro diretto con il responsabile (vedi Par. 2.1 e 2.2) dedicati alle segnalazioni di Whistleblowing e con accesso limitato al solo soggetto responsabile per la procedura (vedi *infra*);
- *l’adeguata tutela del soggetto che effettua le segnalazioni contro azioni ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti la segnalazione².*

In linea con le disposizioni normative, il Segnalante è tutelato contro azioni ritorsive conseguenti alla segnalazione; tutela che si concretizza attraverso: i) l’adozione di strumenti volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta e della persona

¹ D.lgs. 231/2001, art. 5, comma 1, lett. a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

² La tutela del segnalante trova un’eccezione nei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione (art. 2043 C.C.) nonché delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---------------------------------------	----------------	----------

comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e, al tempo stesso, ii) il monitoraggio da parte del CdA della SICAF circa la corretta applicazione del sistema di Whistleblowing. La legge proibisce esplicitamente le rappresaglie e sancisce l'importanza di fornire un'efficace protezione dei segnalanti per impedire che gli stessi vengano sospesi, degradati e intimiditi o che affrontino altre forme di ritorsione. È prevista la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Le misure di protezione si applicano anche:

- a. ai facilitatori;
 - b. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d. agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
- *la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i provvedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto di segnalazione.*

In linea con le disposizioni normative, si precisa che le informazioni sull'identità del Segnalante saranno trattate in forma anonima e, quando richiesto dal Segnalante, le informazioni oggetto di segnalazione saranno portate a conoscenza degli organi aziendali assicurando l'anonimato del Segnalante stesso.

Infine, si precisa che il presunto responsabile della violazione è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione nel caso in cui dal procedimento di segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti.

Si sottolinea tuttavia che il Segnalante beneficerà delle tutele di legge solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere. Qualora venisse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---------------------------------------	----------------	----------

diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite. Alla persona segnalante o denunciante potrà pertanto essere irrogata una sanzione disciplinare.

La SICAF affida la responsabilità della ricezione delle segnalazioni, nonché il processo di valutazione, al Dott. Francesco Cuzzocrea - legale rappresentante di Comply Consulting Srl - società di consulenza a cui è esternalizzata la Funzione di Compliance della SICAF (di seguito il “**Responsabile del Procedimento di Whistleblowing**”).

2.1. Fattispecie della segnalazione

Nel caso in cui il Segnalante abbia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione o possa configurarsi un comportamento illegittimo circa i reati di cui in premessa, è tenuto ad effettuare una segnalazione, che deve essere circostanziata e deve riguardare fatti o atti rilevanti che possono costituire una violazione delle disposizioni delle disposizioni di legge italiane ed europee.

Nello specifico, l'art. 2 del d.lgs. 24/2023 all'art. 2 stabilisce che si intendono per violazioni:

- a. illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
- b. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazione dei modelli di organizzazione e gestione (qualora la SICAF se ne dotasse);
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- f. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra;

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---------------------------------------	----------------	----------

- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti (nella definizione esplicitata dalla norma).

Non verranno considerate segnalazioni rilevanti:

- le segnalazioni generiche, ovvero fondate su meri/e sospetti o voci;
- le segnalazioni effettuate esclusivamente per fini personali del Segnalante che non riguardano in nessun caso aspetti di interesse per la SICAF;
- le segnalazioni effettuate in malafede o contenenti informazioni che il Segnalante sa essere false.

Inoltre, non saranno considerate segnalazioni ai fini del presente documento:

- le carenze riscontrate a seguito di errori non riconducibili alle violazioni, come precedentemente definite (i) rilevate e documentate dalle Funzioni aziendali nell'ambito dei controlli interni di primo livello; (ii) individuate dalle Funzioni di controllo di secondo e terzo livello per le quali sono definite azioni di miglioramento per rafforzare il Sistema di Controllo Interno ed è prevista una reportistica verso le funzioni/organi di controllo;
- le comunicazioni riguardanti circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti tra la SICAF e terzi e presidiati dal legale e/o dalle altre unità organizzative aziendali competenti. Dette comunicazioni saranno inviate alle funzioni aziendali competenti a riceverle e gestirle sulla base delle normative di riferimento.

La segnalazione può essere inoltrata in forma:

- non anonima, firmata dal Segnalante, che riporta il proprio nome alla fine della segnalazione, oppure
- in forma anonima, in questo caso sarà presa in considerazione solo se sufficientemente precisa e circostanziata di elementi che rendano possibile la comprensione della fattispecie e il conseguente avvio di una indagine;

In ogni caso la segnalazione deve contenere obbligatoriamente la società di riferimento.

Al fine di permettere al Segnalante l'invio della segnalazione nelle modalità precedentemente descritte, la SICAF ha attivato diversi *data point*. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

Le segnalazioni di whistleblowing in forma scritta possono essere inviate tramite:

- il whistleblowing management tool, accessibile dal footer del sito web aziendale (<https://www.prनावentures.it/>) oppure inquadrando il QR Code fruibile negli spazi dell'ufficio;
- posta indirizzata a: Comply Consulting S.r.l., Corso Sempione, 50 – 20154 Milano (MI), *c.a. Responsabile del Procedimento di Whistleblowing*

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---------------------------------------	----------------	----------

La segnalazione cartacea, in busta chiusa, viene rimessa direttamente nelle mani del Responsabile del Procedimento di Whistleblowing; inoltre, chiunque riceva una segnalazione transitata tramite canali diversi, rispetto a quelli sopra individuati, provvede a trasmetterla tempestivamente al Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, garantendo la massima riservatezza al fine di tutelare i soggetti coinvolti.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche tramite un incontro diretto col Responsabile del Procedimento, che, in presenza di una richiesta di incontro, provvede a fissare lo stesso entro un tempo ragionevole.

2.2. Soggetto preposto alla ricezione, esame e valutazione della segnalazione

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing è individuato quale soggetto responsabile per la procedura di Whistleblowing, incaricato di ricevere ed esaminare le segnalazioni, al fine di valutare se le stesse rientrano nelle fattispecie previste.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, in virtù delle attribuzioni conferite in ambito Whistleblowing ha l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute e dell'identità del segnalante. Qualora, invece, la segnalazione riguardi il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, la SICAF ha previsto un canale alternativo e il Segnalante potrà rivolgersi a Federico Mottola, Presidente del Collegio Sindacale, attraverso il canale di posta elettronica – e-mail: federicomottola@fastwebnet.it.

Si precisa altresì che, ove possibile (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il Segnalante abbia inviato un'e-mail da un indirizzo *noreply* ovvero abbia inviato una lettera anonima), il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing dovrà fornire al Segnalante conferma del ricevimento della segnalazione, rispondendo allo stesso tramite posta elettronica o in forma cartacea.

2.3. Il procedimento di valutazione

Una volta ricevuta la segnalazione, il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing comunica al whistleblower, entro 7 (sette) giorni, un avviso di ricezione della segnalazione, ed effettua un esame preliminare e determina se la segnalazione sia “rilevante” o “non rilevante”; qualora sia “rilevante”, invia al segnalante un riscontro in merito alla presa in carico e ricezione della segnalazione, come meglio definito al paragrafo 2.2 che precede.

In presenza di elementi sufficienti ad evidenziare la fondatezza di una violazione, il Responsabile avvia le indagini interne ossia l'esecuzione delle verifiche, avendo accesso a tutte le informazioni aziendali e operando in modo indipendente. Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing può avvalersi di consulenti esterni per materie che non rientrano nelle proprie specifiche competenze, adottando le opportune cautele in tema di riservatezza e tutela dei dati personali trattati.

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---------------------------------------	----------------	----------

Al termine delle indagini, il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing redige un verbale con l'iter degli accertamenti, le prove raccolte e le conclusioni cui si è giunti in merito alla presunta violazione e la trasmette al CdA, che sulla base delle evidenze e a seguito delle dovute valutazioni emetterà le relative raccomandazioni, e, se del caso, potrà applicare provvedimenti disciplinari.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing provvede a fornire un riscontro al segnalante sulla gestione della segnalazione.

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing:

1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione (qualora tale ricevuta non venga generata automaticamente dal sistema informatico di ricezione delle segnalazioni);
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione;
5. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

2.4. Relazione Annuale

Il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing ovvero il Presidente del Collegio Sindacale laddove la segnalazione abbia riguardato il Responsabile del Procedimento di Whistleblowing stesso, relazionano annualmente in CdA in merito alle risultanze delle attività svolte a seguito delle segnalazioni ricevute.

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---------------------------------------	----------------	----------

3. Whistleblowing esterno

Qualora il Segnalante abbia effettuato una segnalazione senza aver ricevuto alcun riscontro o ritiene che segnalare internamente possa causare uno svantaggio ingiusto o che la sua segnalazione possa non essere gestita in maniera efficace, potrà avvalersi dei canali di segnalazione esterna messi a disposizione dalle autorità competenti. Il Segnalante potrà altresì fare ricorso ai canali di segnalazione esterna in presenza di una situazione di conflitto d'interessi che non possa essere risolta internamente.

3.1. Consob

Il “TUF” prevede alcune norme specifiche concernenti il Whistleblowing Esterno” (disciplinato dall’art. 4-duodeces). In particolare è stato introdotto il c.d. whistleblowing anche con riferimento agli ambiti normativi regolati da MiFID II, consentendo al personale degli intermediari (fra cui le SICAF) di segnalare direttamente all’Autorità violazioni delle norme del TUF e delle norme UE direttamente applicabili di cui siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, fornendo così un ulteriore strumento di controllo e supervisione utile ad intercettare qualunque comportamento posto in essere in violazione della normativa in materia di servizi d’investimento. In conformità all’art. 4-duodecies del TUF, la Consob ha attivato tre nuovi canali (i.e. telefonico, posta elettronica, posta cartacea) dedicati alla ricezione immediata, anche in forma anonima, da parte del personale dei soggetti vigilati (tra cui le SICAF) di tali segnalazioni. Per maggiori informazioni cfr. <https://www.consob.it/web/area-pubblica/wistleblowing-ricezione-segnalazioni>.

3.2. Banca d’Italia

L’Autorità ha previsto due canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto esclusivamente possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati. I dipendenti e i collaboratori degli intermediari potranno inviare le segnalazioni (c.d. whistleblowing) alla casella di posta elettronica whistleblowing-vigilanza@bancaditalia.it, o, in alternativa, tramite posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web. In conformità alla normativa in materia (art. 52-ter TUB, art. 4-duodecies TUF e legge 30 novembre 2017, n. 179), la Banca d’Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante. Chi non è dipendente o collaboratore di un intermediario vigilato potrà inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica segnalazioniaziedali-vigilanza@bancaditalia.it o, in alternativa, via posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web. Per la clientela che intenda invece segnalare problemi nella propria relazione commerciale con un intermediario sono previsti strumenti diversi, specificamente dedicati alla tutela dei consumatori di servizi bancari e finanziari: l’esposto del cliente e il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per conoscere queste forme di tutela è possibile consultare le pagine dedicate [cliccando qui](#). Per

PRANA VENTURES SICAF EuVECA S.p.A.	Whistleblowing	Sez. XII
---	-----------------------	-----------------

approfondimenti e ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata del sito al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>.

3.3. ANAC

Il d.lgs. 24/2023 ha introdotto un canale di segnalazione esterna che coinvolge l'ANAC. La Piattaforma dell'ANAC è raggiungibile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla web page <https://www.anticorruzione.it/> Il d.lgs. 24/2023 prevede che il ricorso al canale di segnalazione esterno è possibile solo se ricorre una di queste condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La scelta del canale di segnalazione non è quindi rimessa alla discrezione del Segnalante (o whistleblower) in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle sopramenzionate condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna. Anche le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dalla data di ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.